

COMUNE DI GROTTAFERRATA



**REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
E CONNESSO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 29/04/2016)

INDICE

TITOLO I : OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1: OGGETTO E FINALITA' PAG. 3

ART. 2: DEFINIZIONI PAG. 4

TITOLO II: TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

ART. 3: DISTINZIONE PER DURATA PAG. 5

TITOLO III: ATTO CONCESSORIO

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 4: CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI PAG. 6

ART. 5: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE PAG. 6

ART. 6: ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PAG. 7

ART. 7: TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PAG. 8

ART. 8: ISTRUTTORIA PAG. 8

ART. 9: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PAG. 8

ART. 10: RILASCIO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PAG. 9

ART. 11: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PAG. 10

ART. 12: PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PAG. 10

ART. 13: RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE PAG. 12

ART. 14 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PAG. 12

ART. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PAG. 14

ART. 16 - NUOVA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO PAG. 15

ART. 17 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE - PROROGA
DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PAG. 15

Art. 18 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PAG. 16

ART.19 - OCCUPAZIONI D'URGENZA PAG. 16

ART. 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PAG. 17

ART. 21 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI PAG. 17

CAPO 2 - SPECIFICHE PER “DEHORS” E “CHIOSCHI”

Art. 22 - Criteri generali di armonizzazione dei “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	18
Art. 23 – Criteri generali di collocazione dei “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	19
Art. 24 – Limiti di occupazione dei “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	20
Art. 25 – Caratteristiche, materiali, colori e strutture consentite per i “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	21
Art. 26 – Pubblicità sui “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	26
Art. 27 – Manutenzione dei “DEHORS” e “CHIOSCHI”	PAG.	26
Art. 28 – Ulteriore documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione-concessione per i “DEHORS” e i “CHIOSCHI”	PAG.	26
Art. 29 – Acquisizione di pareri e titoli abilitativi per l'ottenimento dell'autorizzazione-concessione per i “DEHORS” e i “CHIOSCHI”	PAG.	28

TITOLO IV: DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 30 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI	PAG.	29
ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	PAG.	32
ART. 32 - ALTRI ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA	PAG.	32
ART. 33 - DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG.	34
ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	PAG.	35
ART. 35 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI	PAG.	36
ART. 36 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	PAG.	37
ART. 37 - PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI	PAG.	37
ART. 38 - DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	PAG.	38
ART. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA	PAG.	39
ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	PAG.	39

TITOLO I : OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1: OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché, al fine di limitarne l'impatto ambientale e migliorare la qualità ricettiva dello spazio urbano evitando confusione di stili e colori e fermo restando quanto previsto negli altri regolamenti comunali e nelle norme vigenti in materia con norme di carattere amministrativo e tecnico, disciplina:

1.1) la collocazione su suolo pubblico di strutture ed elementi di varia tipologia individuati come "dehors" o "chioschi";

1.2) gli aspetti estetici ed architettonici nonché di inserimento ambientale dei manufatti di cui al punto precedente nonché degli analoghi manufatti ubicati su spazi di proprietà privata, strade, piazze, parchi, giardini e spazi pubblici in generale soggetti a pubblico passaggio.

2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

3. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, qualora impediscano l'uso o limitino la disponibilità e l'utilizzo del suolo da parte della collettività, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, tende fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge (per atto tra vivi o mortis causa o per usucapione), la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini per le quali la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione veicolare e/o pedonale.

5. Non sono soggette a concessione-autorizzazione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

6. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

7. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

8. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione-autorizzazione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione-autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 2: DEFINIZIONI

1. Si definisce **passo carrabile** qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede.

2. Si definisce **accesso a raso** qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

3. Per "**dehors**" è definito l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale **commerciale, artigianale** o di pubblico esercizio di somministrazione. I "**dehors**" debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti. La temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore ad un anno calcolato a far data dal giorno del rilascio della concessione-autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

4. Per "**chiosco**" si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

5. Gli **elementi dei dehors** di cui al precedente punto 3 sono classificati come di seguito indicati:

- a) tavoli e sedie;

- b) pedane;
- c) elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) tende a sbraccio;
- f) coperture su disegno;
- g) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- h) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.

6. gli elementi individuati alle precedenti lettere d), e), f), g) ed h) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a), mentre gli elementi individuati alle lettere b) e c) sono qualificati come strutture accessorie della medesima tipologia di base.

7. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente comma devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico né alcuna modifica irreversibile del suolo pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico.

TITOLO II: TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

ART. 3: DISTINZIONE PER DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione-autorizzazione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
- b. sono temporanee le occupazioni non aventi carattere stabile e caratterizzate da precarietà.

TITOLO III: ATTO CONCESSORIO

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 4: CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione-autorizzazione, ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo 19.
2. Le richieste di concessione-autorizzazione ricadenti nella disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive sono presentate nel rispetto della normativa di riferimento.
3. Per il commercio su aree pubbliche l'autorizzazione-concessione all'occupazione del suolo pubblico avviene contestualmente al rilascio della relativa concessione-autorizzazione da parte del S.U.A.P.: il provvedimento concessorio è unico con riferimento sia all'esercizio dell'attività che all'occupazione del suolo pubblico e riporta il numero dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nonché il numero del posteggio assegnato. Fatta salva la possibilità di modifica dell'occupazione del suolo pubblico, in ampliamento o riduzione, nel rispetto del presente regolamento.
4. Per gli operatori del commercio su aree pubbliche partecipanti al mercato settimanale senza assegnazione di posto fisso, ai quali non è possibile rilasciare preventivamente l'apposita concessione-autorizzazione, essendo l'occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni singolo mercato, detta concessione-autorizzazione è validamente sostituita dalla quietanza di versamento del canone.

ART. 5: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione-autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 Agosto 1990, n.241 e loro s.m.i. .
3. La concessione-autorizzazione all'installazione di "dehors" e "chioschi", di cui all'art. 2, viene rilasciata previa l'ulteriore acquisizione di pareri e titoli abilitativi, richiamati all'art. 29 del presente regolamento, sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera, nel rispetto, tra l'altro, di quanto stabilito nello specifico Capo 2 del presente Titolo III.

ART. 6: ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione-autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta ai competenti uffici, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Grottaferrata, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e partita Iva (qualora detenuta). Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale della società/associazione nonché l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni di questo Ente;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e in metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata della tipologia di occupazione da eseguire, specificando dettagliatamente se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) foto o disegno che individui l'area oggetto di occupazione;
 - g) eventuale planimetria, se richiesta dagli uffici;
 - h) dichiarazione di presa visione e d'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - i) per i "dehors" e "chioschi" il progetto e la documentazione di cui al Capo 2 del presente Titolo III;
 - j) per i soli "dehors" l'ubicazione dell'esercizio di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande per il quale viene richiesto.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000.
4. La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l'occupazione sia esclusa o esente dall'applicazione del canone.

ART. 7: TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione-autorizzazione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda; per le concessioni-autorizzazioni pluriennali e/o permanenti è aumentato a 60 giorni stanti i maggiori adempimenti previsti per l'espletamento della procedura di rilascio.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART. 8: ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.6, il responsabile formula apposita richiesta di integrazione.
3. La richiesta di cui al comma precedente sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per acquisire gli specifici pareri, ove necessario, che devono pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Per le occupazioni temporanee l'espressione dei pareri deve avvenire entro sette giorni, trascorsi i quali si forma il silenzio assenso.

ART. 9: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione-autorizzazione o del provvedimento di diniego dello stesso adeguatamente motivato.
2. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del

canone di concessione, allegandola agli atti necessari per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.

ART. 10: RILASCIO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione-autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore/responsabile del servizio patrimonio, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (da applicarsi sull'atto di concessione-autorizzazione);
 - spese di sopralluogo (qualora vi fosse la necessità di effettuarlo);
 - diritti di segreteria;
 - deposito cauzionale e/o fidejussione, se richiesti.
 - pagamento del canone in forma anticipata
2. L'entità del deposito cauzionale o della fidejussione, è stabilita dall'ufficio competente tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, e la fidejussione restano vincolate al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo nonché dal presente regolamento ed è restituita dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
3. Non si farà luogo a nuovo rilascio di concessione-autorizzazione qualora il richiedente non abbia provveduto ad assolvere pagamenti a favore del Comune di Grottaferrata relativi a precedenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
4. Copia del provvedimento è inviata al Comando di Polizia Locale, al Settore Tecnico, ai servizi interessati al provvedimento nonché, in caso di occupazione di natura politica, al Comando dei Carabinieri e all'autorità di pubblica sicurezza.
5. L'autorizzazione-concessione rilasciata, contenendo esatte e peculiari modalità d'occupazione del suolo pubblico, correlate anche al luogo e alle specifiche modalità d'uso del suolo, acquisisce piena efficacia e validità solo al suo ritiro con firma per accettazione del titolo autorizzatorio, il quale titolo può contenere specifiche prescrizioni ed obblighi in tal senso, di cui alla lettera f) del successivo articolo.

ART.11: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione-autorizzazione deve contenere:
 - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa e il codice fiscale o partita I.V.A.;
 - b) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) tipologia dell'occupazione, esatta ubicazione, misura e consistenza espressa in metri;
 - d) per i dehors, ubicazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per il quale viene richiesto;
 - e) durata e modalità dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, fatta eccezione per i passi/accessi carrabili;
 - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione e impegno a rispettare tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;
 - i) per il commercio su aree pubbliche il numero dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nonché il numero del posteggio assegnato e la misura, espressa in metri lineari, dell'occupazione.

ART. 12: PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Al titolare del provvedimento di concessione-autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. ritirare la concessione-autorizzazione prima di dare inizio all'occupazione;
 - b. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessi o autorizzati;
 - c. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - d. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone il decoro e la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - e. provvedere, ove siano previste pedane, alla pulizia della superficie sottostante;

- f. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
 - g. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - h. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione-autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di sei annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - l. comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici, di recapito o giuridici nella titolarità della concessione-autorizzazione;
 - m. mantenere i manufatti, le attrezzature, gli arredi e i loro complementi, nonché quant'altro utilizzato per l'occupazione, sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge;
 - n. rimuovere tempestivamente ed integralmente l'occupazione, alla scadenza della concessione-autorizzazione, ripristinando il suolo nello stato originario.
2. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o alle altrui proprietà dagli elementi collocati deve essere risarcito dagli autorizzati.
3. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

4. Qualora in conseguenza dell'installazione di strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le indicazioni impartite dal competente Ufficio comunale.

ART. 13 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione-autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione-autorizzazione. La rinuncia comporta la decadenza automatica della validità della concessione-autorizzazione rilasciata.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione-autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 37 se vi è stata sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico debitamente accertata.

ART. 14 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico nonché per motivi di pubblico interesse e per inosservanza di vigenti norme e regolamenti. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al

rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio direttamente con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione-autorizzazione mediante escussione delle eventuali garanzie date con deposito cauzionale e/o fidejussione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione-autorizzazione, anche nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione. Al titolare dell'autorizzazione-concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Per i "dehors" può essere stabilita la sospensione temporanea della concessione o autorizzazione in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi previa deliberazione di giunta comunale.
6. Il provvedimento di sospensione è altresì emanato nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione-concessione siano state contestate almeno tre violazioni nell'arco di un anno sull'uso del suolo pubblico e dei relativi manufatti.
7. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato, che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità, sempre a cura e spese dello stesso, anche nel caso di eventuale possibilità di ripristino dell'occupazione.
8. La concessione-autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato ovvero difformi alle caratteristiche indicate nella richiesta di concessione-autorizzazione;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare prescritte autorizzazioni ovvero D.I.A./S.C.I.A. stabilite dalle vigenti normative;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo;

g) quando al titolare della concessione-autorizzazione siano state contestate almeno 5 violazioni nel triennio precedente relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti.

9. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione-autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione-autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
 - per il mancato versamento di tutto o parte del canone concessorio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di messa in mora, quando l'interessato non abbia adempiuto al pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento;
 - in via generale, per la violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Il provvedimento concessorio decade a seguito di cessazione dell'attività, a far data dalla comunicazione/scia al S.U.A.P., fatto salvi i casi di subentro di cui al successivo articolo;
3. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione-autorizzazione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
4. A seguito di rinuncia all'occupazione del suolo pubblico, ovvero a seguito del mancato ritiro della concessione-autorizzazione entro 30 gg. dalla comunicazione/invito a ritirarla, la concessione-autorizzazione decade da ogni efficacia. Avvenuta la decadenza, il richiedente può richiedere entro sei mesi il rilascio del titolo autorizzatorio a suo tempo emesso ai sensi del presente regolamento, previo deposito di una relazione asseverata, resa da tecnico abilitato, a conferma del permanere della validità e conformità di quanto depositato ai fini dell'ottenimento della concessione-autorizzazione e del permanere del rispetto del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 16 - NUOVA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione-autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri, salvi i casi espressamente previsti da legge o norma regolamentare.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione-autorizzazione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6. Nel caso di attività produttive, la volontà di trasferire al subentrante l'occupazione del suolo pubblico deve risultare nell'atto notarile di cessione/gestione d'azienda, diversamente si intenderà decaduta la concessione-autorizzazione rilasciata al cedente in caso di cessione/affitto d'azienda, ovvero sospesa in caso di locazione/affitto d'azienda qualora il titolare della concessione o autorizzazione chiede in maniera esplicita la sospensione della validità della concessione-autorizzazione con ripristino dello stato dei luoghi.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione-autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al precedente titolare. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

ART. 17 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE - PROROGA DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione-autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza per le occupazioni permanenti: alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione asseverata relativa al permanere delle condizioni, delle modalità d'uso del suolo e del rispetto del vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di ogni norma in materia, incluse quelle relative alla sicurezza.
3. Il titolare della concessione-autorizzazione può richiedere validamente la proroga della concessione-autorizzazione almeno 5 giorni prima della scadenza dell'occupazione temporanea precedentemente autorizzata.

4. La concessione-autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 18 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE

1. Non si procede al rilascio dell'autorizzazione quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente la richiesta relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della concessione-autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.
2. E' fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio della concessione-autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

ART.19 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione-autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - dare immediata, e comunque non oltre 12 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione-autorizzazione a sanatoria;
 - presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, alla quale non farà seguito il formale rilascio di una concessione-autorizzazione qualora l'occupazione del suolo sia già stata eseguita, ma verrà quantificato e chiesto il pagamento del solo canone dovuto.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART. 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Il materiale rimosso di cui al precedente comma viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.
4. Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

ART. 21 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione-autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le eventuali variazioni.

CAPO 2 - SPECIFICHE PER "DEHORS" E "CHIOSCHI"

Art. 22 - CRITERI GENERALI DI ARMONIZZAZIONE DEI "DEHORS" E "CHIOSCHI"

1. La concessione-autorizzazione alla installazione, sia per i "dehors" che per i "chioschi", viene rilasciata sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera.

2. Il progetto dei “chioschi” deve illustrare, all’interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento. Non sono ammessi elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco, ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.), fatta eccezione per eventuali manufatti multifunzionali (totem) da utilizzarsi come deposito dei giornali a disposizione dell’edicolante e come spazio per la pubblicità editoriale, secondo modelli approvati dall’Amministrazione comunale. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non devono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione deve far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco. Sul progetto deve essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità del manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
3. Tutti gli elementi di arredo, sia dei “dehors” che dei “chioschi”, nonché la scelta della tipologia dei materiali e dei colori, devono essere progettati e realizzati ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati e/o esistenti nella stessa piazza o nella stessa strada o nello stesso spazio pubblico. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.
4. Tutte le strutture e gli elementi dei “dehors” e dei “chioschi” devono comunque essere conformi alla vigente normativa e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.
5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell’istruttoria dal competente ufficio tecnico ai fini del rilascio della concessione-autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra è motivo di diniego al rilascio della concessione-autorizzazione per l’installazione.

Art. 23 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE DEI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. Non è consentito, in generale, occupare spazio e installare “dehors” o “chioschi” in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l’occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che

- deve avere una larghezza pari almeno a due metri, salvo i casi di diversa valutazione effettuata dai competenti Uffici comunali in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. La concessione-autorizzazione non può, inoltre, essere rilasciata qualora il "dehors" o il "chiosco" impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.
2. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, di larghezza non inferiore a m 2,00.
 3. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
 4. Le strutture e i manufatti dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi come definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario della concessione-autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale a riguardo.
 5. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli o nelle strade che confluiscono nelle arterie pedonali centrali, le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle medesime arterie centrali.
 6. Non è consentito installare "dehors" se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare.
 7. Nel caso in cui l'installazione di un "dehors" o di un "chiosco" venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico-monumentali e paesaggistiche del luogo, il Comune, a suo insindacabile giudizio, nega la concessione-autorizzazione all'installazione.
 8. Non è ammissibile installare "chioschi" in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche se solo stagionalmente, a "dehors" ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Viceversa è

possibile installare “dehors” a servizio di “chioschi” alle condizioni e con i limiti di cui al presente regolamento.

9. Sia i “chioschi” che i “dehors” sono strutture che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo ed a soddisfare esigenze che non hanno, generalmente, il carattere della continuità. Le loro caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.), pertanto, devono essere tali da garantirne una facile rimozione, in particolare devono essere realizzati con elementi costruttivi (strutture portanti, tamponature e coperture) mutuamente collegati mediante giunzioni chiodate e/o bullonate in modo che si possa procedere alla loro rimozione facilmente, senza particolari oneri e senza ricorrere all’impiego di attrezzature destinate alla demolizione (martelli demolitori, mezzi meccanici, eccetera.). La posa in opera di detti manufatti non deve comportare:
 - a) significative, apprezzabili ed irreversibili modifiche dell’area di sedime;
 - b) alterazioni dell’andamento del preesistente piano di campagna (scavi, sbancamenti , opere di sostegno, ecc.);
 - c) costruzioni di fondazioni in c.a. e/o muratura (quali cordoli, plinti o basamenti, ecc.) essendo ammissibile l’esecuzione solo di opere strettamente necessarie a garantire la stabilità del manufatto per il periodo di utilizzo previsto nella concessione-autorizzazione comunale.
10. I “dehors” ed i “chioschi” devono, nel loro insieme , presentare i caratteri di minimo impatto nel contesto in cui vengono inseriti ed avere coerenza ed armonia con gli elementi che compongono lo spazio preesistente.

Art. 24 – LIMITI DI OCCUPAZIONE DEI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. L’occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all’esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l’occupazione riguardi “dehors” di cui all’art. 2 – comma 5 – lettere f), g) ed h) e si estenda anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, ecc.) dovrà essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con “dehors” di tipo di cui all’art. 2 – comma 5 – lettere a), b), c) e d) previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l’obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere

- autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione-autorizzazione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.
2. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
 3. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali oggetto di elevato traffico veicolare: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
 4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
 5. Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Art. 25 – CARATTERISTICHE, MATERIALI, COLORI E STRUTTURE CONSENTITE PER I “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. La struttura dei “dehors” e dei “chioschi” deve essere di forma geometrica semplice e regolare. Per la costruzione è ammesso l'uso dei seguenti materiali: legno, con sezioni minime e con tinte chiare di colori naturali; ferro con elementi di decoro della stessa forgia e colore, limitati e semplici. I colori ammessi, per le strutture in ferro, sono quelli compresi nella gamma del grigio ferro, antracite e toni simili.
2. L'altezza della struttura non dovrà interferire con l'aggetto di eventuali balconi e sporgenze. L'ingombro delle strutture non deve interferire con il passaggio pedonale e con il transito di mezzi di soccorso.
3. Le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente tale da rendere impossibile l'installazione di tavoli e sedie; queste ultime dovranno essere realizzate con manufatti rimovibili, non deperibili ed aventi caratteristiche tali che impediscano l'accumulo di rifiuti. Non è ammesso l'impiego di manti di calpestio in materiali plastici, prati sintetici, moquette e lamiera. Per i piani di calpestio potranno essere utilizzati materiali quali legno o elementi similari alla pietra (peperino).

4. La perimetrazione del suolo occupato (qualora si renda necessaria) non potrà essere realizzata con protezioni costituite da pannelli recanti scritte o logo pubblicitari di qualsiasi genere; essa dovrà essere realizzata con elementi di altezza massima di 50 cm, (da evitare staccionate il legno e fioriere continue perimetrali) che alterino la visibilità dei luoghi.
5. Tutti gli arredi mobili e fissi dovranno essere ubicati all'interno dell'area autorizzata, non è permesso utilizzare arredi (es. sedie e tavolini) singolarmente ubicati all'esterno dell'attività commerciale senza concessione-autorizzazione.
6. Non è ammesso l'utilizzo di: tavoli e sedie in plastica forniti da sponsor (ad esempio Coca-Cola, birra Peroni, ecc.) o di colori vivaci; vasi e portavasi a sbalzo posti su parapetti o su elementi posti perimetralmente all'area del "dehors".
7. Sono ammessi arredi in midollino, ghisa e resina, legno di tinte neutre. In ogni caso i modelli ed i colori degli arredi devono essere esplicitati compiutamente ed in dettaglio nel progetto allegato alla domanda di installazione.
8. I tovagliati, ove posti all'esterno, dovranno essere in tinte unite di colori neutri; sono esclusi tovagliati in plastica di disegni sgargianti o quadrettati.
9. Non è permessa l'installazione di sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni, apparecchi TV, posa di frigoriferi, contenitori vari, tabelloni pubblicitari, distributori generi alimentari e simili, apparecchi e congegni elettronici, (es. giochi) bande metalliche pubblicitarie.
10. Le strutture e i manufatti dei "dehors" devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.). Qualora, per l'ombreggiamento, vengano utilizzati ombrelloni questi dovranno essere adeguatamente ancorati per contrastare il vento. Gli ombrelloni dovranno avere il sostegno color legno o alluminio grigio preferibilmente di forma quadrata o rettangolare e copertura di colore canapa naturale (ecrù) o colore tortora; non dovranno recare sponsor pubblicitari di alcun genere.
11. Durante le ore di chiusura dell'attività commerciale, gli arredi (sedie, tavoli, ecc.) possono non essere rimossi, ma vanno adeguatamente custoditi e sistemati. A tal fine non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata oltre 4 (quattro) giorni, gli arredi dovranno essere ritirati e custoditi in luoghi privati.
12. L'utilizzo di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente ed essere preventivamente autorizzata dal Comune. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa di colore bianco, non è ammessa

alcuna colorazione, Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.

13. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) **Gazebi – Ombrelloni**: devono avere supporto in legno, in ferro o alluminio con sezione della struttura di forma quadrata o rettangolare. Per Corso del Popolo e P.zza Cavour, i tessuti dovranno essere di tinta unita di colore ecru; nelle altre zone è ammesso anche l'uso di tessuti con colore verde scuro o bordò.
- b) **Pedane**: Le pedane sono ammesse solo in caso di forte pendenza o situazioni di dissesto del piano stradale tale da rendere impraticabile la posa di tavoli e sedie; esse dovranno essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di fessurazioni. Dovranno essere realizzate in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane. Non sono ammesse pedane realizzate con grigliati metallici, linoleum, tappeti erbosi sintetici. L'altezza da terra delle pedane dovrà essere tale da consentire il raccordo con il marciapiede; in ogni caso dovrà essere comunque garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.
- c) **Vasi e fioriere**: è ammesso l'impiego di vasi per fiori e piante ornamentali con altezza min. di cm. 40 e massima di cm. 90 posti agli angoli del perimetro dell'area; in tali vasi, che non possono essere lasciati privi di vegetazione, è ammessa la piantumazione solamente di piante sempreverdi, prive di spine e/o di foglie pungenti, resistenti alle differenze climatiche. I vasi dovranno essere in resina colore della terracotta e/o con colori di minimo impatto. Non sono ammesse siepi continue, vasi e portavasi aggettanti dai pannelli delimitanti, né fiori a caduta distribuiti casualmente intorno ai tavoli. I vasi privi di vegetazione, o con presenza di seccume, devono essere prontamente rimossi.
- d) **Tavoli**: I tavoli possono essere in legno (adatti per forma ed essenza ad esterno), ferro e alluminio, resina, vimini, bambù, in colori naturali. Non sono ammessi tavoli e sedie in plastica. I colori saranno valutati in fase di approvazione del progetto. Non sono ammessi tavoli con impresse scritte pubblicitarie.
- e) **Illuminazione suppletiva**: La realizzazione di illuminazione suppletiva, ad integrazione dell'illuminazione pubblica, deve rispettare la normativa vigente sia in materia di inquinamento luminoso che di sicurezza degli impianti. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa e di colore

bianco con esclusione di qualsiasi colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.

- f) **Sedie**: Dovranno essere coordinate con i tavoli. Con esclusione dei ristoranti, è ammesso l'impiego di divani da esterno con tavolini bassi, con colore e materiale simile a quello delle sedie e dei tavoli. Sono da evitare panche in legno e/o con struttura in ferro.
- g) **Pannelli di delimitazione**: Sono ammessi solo per motivi adeguatamente documentati di igiene e di protezione dal vento. In ogni caso la loro altezza non dovrà superare i cm 150. I pannelli di delimitazione, nel caso ne sia autorizzato il montaggio, dovranno avere il minimo impatto con l'ambiente circostante. In ogni caso sono vietati grigliati in ferro o in legno. Sono ammessi materiali trasparenti.
- h) **Chioschi**: Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica. Il tetto deve avere forma e manti di copertura tipici delle costruzioni del territorio; è ammessa, tuttavia, la realizzazione di falde di copertura in rame o lamiera metallica. L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apporto illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.
- Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili. La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco. Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili. E' consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati. E' raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita. E' vietato l'uso dell'intorno del chiosco per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso

il chiosco stesso. E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.). Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta del titolo edilizio. E' consentito l'inserimento di un elemento segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

L'appoggio a terra del chiosco non deve costituire elemento di disturbo per l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La distanza dell'appoggio a terra da alberi non può essere inferiore a metri 3,00 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura deve essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili, e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Il sistema di illuminazione deve essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Le scelte progettuali inerenti materiali e coloriture devono essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa.

Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale.

In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili.

- i) Note generali: Eventuali altre proposte sulla tipologia delle strutture e degli arredi non contemplate nel presente documento potranno essere considerate ed accettate dall'ufficio competente se non contrastano con i principi generali e le finalità del regolamento. In particolare in Corso del Popolo, P.zza Cavour, Largo Vandoeuvre, non sono ammessi pannelli di delimitazione di qualsiasi materiale e colore, panche in legno con supporti in ferro, accatastamenti degli arredi, strumenti elettronici di qualsiasi genere, festoni o bandoni pubblicitari di qualsiasi genere apposti anche nei balconi o parapetti degli edifici.

14. Con provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà esonerare dal rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente articolo iniziative di particolare valore artistico e culturale.

Art. 26 – PUBBLICITÀ SUI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. Sugli elementi componenti i “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati.
2. Il logo di identificazione dell’esercizio deve avere un carattere poco appariscente, non sono ammesse scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

Art. 27 – MANUTENZIONE DEI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” e dei “chioschi” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione-autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca l’uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione-autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 28 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PER I “DEHORS” E I “CHIOSCHI”

Alla domanda di concessione-autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato all’esercizio della professione, nel limite delle proprie competenze:

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e con le formalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il tecnico dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, indicando gli estremi identificativi della polizza e la data di scadenza;
2. relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
3. planimetria catastale, in scala non inferiore ad 1:2000, con indicazione del luogo di installazione dell’occupazione ;
4. planimetria, in scala non inferiore ad 1:200, rappresentante lo stato attuale dell’area, con tutte le occupazioni attualmente presenti;
5. planimetria di progetto, in scala non inferiore ad 1:200, relativa a tutto l’ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
6. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l’occupazione

verrà collocata e delle attuali occupazioni: una panoramica e l'altra particolareggiata, devono avere formato minimo di cm. 10 x 15;

7. disegni particolareggiati, in scala non inferiore ad 1:50, dei manufatti oggetto di concessione-autorizzazione con precisazione di quote, materiali, colori, finiture, caratteri grafici e quanto altro necessario ad individuare compiutamente in maniera univoca ed inequivocabile i manufatti oggetto di concessione-autorizzazione;

8. rendering o viste prospettiche dei "dehors" o del "chiosco" contestualizzate nell'ambiente urbano;

9. relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenza, in cui si dichiara il rispetto delle norme del presente regolamento nonché d'indicazione degli atti di assenso, comunque denominati, che è necessario acquisire per la realizzazione delle opere;

10. relazione di asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenza, corredata dagli eventuali elaborati grafici in cui si dimostra il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

11. relazione paesaggistica per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

12. dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa, precisando che dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;

13. computo metrico estimativo, elaborato sulla scorta della vigente tariffa regionale, in cui siano quantificati i costi relativi alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi comprensivi di ogni onere e magistero ivi compresi quelli inerenti al trasporto ed allo smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione e/o rimozione dei manufatti installati;

14. dichiarazione che le opere saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di statica delle costruzioni (DM 14.01.2008) fermo restando che, in funzione delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2 del 07.02.2012, per le opere per cui non è necessario acquisire l'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e procedere al collaudo statico, dovrà comunque essere prodotto un certificato di idoneità statico redatto da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

15. L'occupazione effettuata esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni abbisogna solo della documentazione prevista ai commi 2, 7, 9 e 11.

Art. 29 – ACQUISIZIONE DI PARERI E TITOLI ABILITATIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE PER I “DEHORS” E I “CHIOSCHI”.

1. Il rilascio della concessione-autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all'aperto a mezzo “dehors” o “chioschi” è subordinato al parere favorevole espresso dal Settore I per gli aspetti architettonici e del decoro urbano.

Detto parere si ritiene formato qualora lo stesso Settore non si esprima entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

2. Ad esclusione delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, la realizzazione di “dehors” o di “chioschi” è subordinata alla preventiva acquisizione del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, anche in deroga alle eventuali norme degli strumenti urbanistici trattandosi di manufatti facilmente rimovibili e tali da non determinare una irreversibile modificazione dei luoghi.

3. Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio il richiedente è tenuto ad acquisire gli atti di assenso, comunque, denominati, che la legge considera propedeutici al rilascio tra i quali, ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 146 del D.Lgs. n. 42/2004 qualora l'intervento debba essere eseguito in area vincolata.

4. Prima dell'esecuzione dei lavori il richiedente è tenuto ad acquisire, nei casi previsti dal Regolamento regionale n. 2/2012, l'autorizzazione per le costruzioni in zona sismica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

TITOLO IV: DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 30 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadri.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione-autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione-autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 32 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	<p>PASSO CARRABILE</p> <p>Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
B	<p>ACCESSO A RASO</p> <p>L'utilizzazione dell'accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione-autorizzazione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.</p>
C	<p>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</p> <p>Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.</p> <p>Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi sovrastanti e</p>

	<p>sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.</p> <p>Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfettaria unitaria di 0,65, rivalutata su base ISTAT a € 0,83 per l'anno 2011, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di € 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende possono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile oppure mediante le rate di cui al comma 3 dell'art. 36. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.</p>
D	<p>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</p> <p>Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.</p>
E	<p>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</p> <p>Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.</p>
F	<p>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</p> <p>Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.</p>

G	<p>AREE MERCATALI E POSTEGGI</p> <p>Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.</p>
H	<p>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</p> <p>Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.</p>
I	<p>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</p> <p>Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del dieci per cento.</p>

7. E' fatto obbligo alle società erogatrici di pubblici servizi di comunicare periodicamente al Comune le utenze.

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in due categorie:

I categoria - centro storico;

II categoria - altre zone;

alle quali vengono attribuiti i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

Categoria I: centro storico	1.00
Categoria II: altre zone	0.90

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è allegato a questo regolamento, sub "A", quale parte integrante.
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio-concessorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 32 - ALTRI ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA

1. Concorrono a formare la tariffa, insieme alla classificazione delle aree ed all'entità dell'occupazione, i seguenti parametri significativi e i relativi coefficienti:

- a. Il **valore economico** della disponibilità dell'area:

Area parcheggio limitata ad ore	3.00
Strade vie e piazze di particolare valore economico di cui all'allegato B)	1.50
Area attrezzata per mercati e fiere	1.00
Area non attrezzata per mercati e fiere	0.80
Residue aree del territorio comunale e passi carrabili	1.00

- b. Il **sacrificio imposto** alla collettività per l'utilizzazione esclusiva del bene:

Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi (chioschi, chalet e simili)	1.20
Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1.00
Occupazioni determinanti sensibili riduzioni alla viabilità	1.40
Occupazioni per passi carrabili e accessi a raso	0.50
Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0.30
Occupazioni soprastanti il suolo	0.20
Occupazioni sottostanti il suolo	0.20
Occupazioni a fini commerciali in occasioni di manifestazioni organizzate dal comune	0.80

c. La **natura dell'attività**:

Industriali, commerciali, professionali e di servizi	1.15
Pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche escluso i chioschi	0,80
Commercio su aree pubbliche a posto fisso (chioschi)	1.70
Commercio su aree pubbliche a posto fisso per giornali e riviste	1.20
Commercio ambulante mercato settimanale	0.30
Occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi o da esercizi di vicinato	0.50
Occupazioni effettuate da produttori agricoli	0.40
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0.50
Impianti di distribuzione di carburante	0.50
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1.00
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico - taxi persone	1.20
Commercio esercitato da operatori in strade pubbliche in occasioni di manifestazioni particolari organizzate dal Comune	0.30
Occupazioni di natura politica o sindacale	0.30
Occupazioni per passi carrabili, manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali	1.20
Occupazioni temporanee di particolare valore culturale, turistico ed economico (trattasi di occupazioni con positive ricadute sul tessuto produttivo e commerciale individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale)	0.40

2. Alla misura base della tariffa fissata con deliberazione di Giunta vengono pertanto applicati i suddetti coefficienti moltiplicatori che si applicano all'intera area occupata.
3. Per le concessioni di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate a soggetti che offrono beni e servizi pubblici gratuiti, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali addetti.

4. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

ART. 33 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 34 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, rapportato all'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base stabilita con deliberazione giunta (art. 32) per i coefficienti moltiplicatori (artt. 31 e 32), per la misura dell'occupazione (art. 30). In caso di proroga di concessione-autorizzazione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione-autorizzazione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 32) per i coefficienti moltiplicatori (artt. 31 e 32), per la misura dell'occupazione (art. 30), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 32) per i coefficienti moltiplicatori (artt. 31 e 32), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0.83 per ciascuna utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

ART. 35 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 74 comma 1 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 100 % del canone dovuto.
2. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50 % del canone dovuto.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche e sindacali, culturali, ricreative, sportive si applica una riduzione del 50% del Canone dovuto. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale. Solo per le manifestazioni politiche e sindacali il canone non è dovuto se lo spazio richiesto è inferiore ai dieci metri quadri.
4. Le occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. così come disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs 460/1997, e da enti di diritto pubblico non economici, esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sono esenti.

5. I soggetti portatori di handicap grave in base alla legge 104/1992, art.3, comma 3, sono esentati dal pagamento per un unico accesso carrabile relativo all'abitazione di residenza anagrafica.
6. Per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, anche attraverso l'affidamento a terzi, che prevedano l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere specificata nell'atto deliberativo l'eventuale esenzione, limitatamente alle attività di natura non commerciale.
7. Per le occupazioni temporanee che perdurino per meno di 12 ore giornaliere, il canone è ridotto del 30%.
8. Per le occupazioni temporanee il canone è ridotto del 10% se la durata nell'anno è inferiore o uguale ai quattordici giorni, del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e si applicano dopo la determinazione del canone.

ART. 36 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione-autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento è dovuto, per l'intero anno, dal gestore/titolare di posteggio così come individuato alla data del 10 marzo e deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 1.
3. Il Canone relativo a ciascuna concessione-autorizzazione, se di ammontare superiore a €. 500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate trimestrali di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del trimestre dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi 500,00 Euro, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento in quattro rate, la 1^a rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

5. qualora vi siano più contitolari del passo carrabile/accesso a raso che fanno richiesta di versamento suddiviso in quote uguali tra i richiedenti, l'istanza può essere accolta a condizione del consenso di tutti gli interessati, nel rispetto dell'importo minimo di cui al regolamento generale per le entrate.

ART. 37 - PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento del canone, è soggetto a penalità pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo se non diversamente verificato e/o accertato, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
4. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

ART. 38 - DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, ACCERTAMENTI.

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche, anche attraverso sopralluoghi da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, dandone tempestiva comunicazione alla Polizia Locale qualora vengano riscontrate irregolarità nell'occupazione.

2. Fatti salvi gli accertamenti e le contestazioni della Polizia Locale e degli Organi di vigilanza preposti al controllo, nonché l'applicazione dell'art. 20 per quanto attiene le occupazioni abusive, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone o dell'indennità è notificata al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, indennità, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 37 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 39.
4. Il Comune, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "dehors" o "chioschi" in difformità della concessione-autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 in merito alle occupazioni abusive, provvede d'ufficio alla verifica in merito alla fattibilità della validazione del titolo autorizzatorio. Il risultato della verifica, e gli eventuali adempimenti conseguenti, fatta salva l'applicazione degli artt. 14 e 15, è comunicato al titolare nonché agli Uffici ed Organi a cui è stato trasmesso il titolo autorizzatorio.
5. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il "dehors" è annesso, non provveda nei termini sopra fissati, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore, mediante escussione delle eventuali garanzie date con deposito cauzionale e/o fidejussione.

ART. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente:
 - secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni.
 - mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015
2. Tutte le autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, in essere alla data d'adozione del presente regolamento, devono adeguarsi ai dettami dello stesso entro e non oltre il 31/12/2016.

-
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate e ai principi ispiratori della normativa relativa all'istituzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
 4. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il precedente regolamento.
-
-